

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2022, n. 044/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con DPREg. 47/2020.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con D.P.Reg 47/2020.

- art. 1 Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg 47/2020
- art. 2 Modifica all'articolo 10 del D.P.Reg 47/2020
- art. 3 Norma transitoria
- art. 4 Entrata in vigore

art. 1 Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg 47/2020

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 47/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 sono soppresse le seguenti parole: << o non fissate>>;
 - b) alla lettera b) del comma 1 la percentuale <<50%>> è sostituita dalla seguente: <<10 per cento>>;
 - c) al comma 4 dopo le parole << stato di conservazione "pessimo">> sono inserite le seguenti: <<o "scadente">>.

art. 2 Modifica all'articolo 10 del D.P.Reg 47/2020

1. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione. 47/2020 le parole << una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi >> sono soppresse.

art. 3 Norma transitoria

1. La modifica di cui all'articolo 2 si applica anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.